Sfruttamento del diritto all'immagine: inquadramento civilistico e tributario

Con la R.M. 255/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale della cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine avente come corrispettivo a favore del cedente la stipula di una polizza assicurativa.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA - STUDIO FERRAJOLI LEGALE TRIBUTARIO IN BERGAMO E BRESCIA

INQUADRAMENTO CIVILISTICO dei BENI IMMATERIALI

I **diritti suscettibili** di **utilizzazione economica**, mediante trasferimento a titolo di proprietà o di concessione d'uso, si distinguono tra **beni immateriali** giuridicamente **tutelati** e **altri diritti** che, ancorché non espressamente tutelati dalla legge, possono essere oggetto di accordi negoziali e beneficiare della relativa **tutela** di **natura contrattuale**.

I beni immateriali consistono in una **creazione intellettuale** estrinsecata in un **elemento materiale**. L'elemento che distingue i beni immateriali propriamente detti dagli altri diritti, è costituito dalla **tutela assoluta**, *erga omnes*, che la legge attribuisce al **soggetto** che ne ha la **titolarità**. Nel caso di diritti non esplicitamente previsti dalla legge, invece, la tutela ha solo natura contrattuale e, come tale, *inter partes*.

Ai sensi della **normativa civilistica**, i beni immateriali sono esclusivamente la **ditta**, l'**insegna**, il **marchio**, le **opere** dell'**ingegno** tutelate dal **diritto** d'**autore**, le **invenzioni industriali**, i **modelli** di **utilità**, i **modelli** e i **disegni ornamentali**.

Nella categoria avente natura residuale, rientrano tutti gli **altri diritti** che, pur non espressamente tutelati dalla legge, hanno un **contenuto economico-patrimoniale**, come tale meritevole di protezione giuridica.

DIRITTO all'IMMAGINE nella DISCIPLINA CIVILISTICA

Nell'esaminare la disciplina dettata in materia, occorre innanzitutto premettere che il diritto all'immagine appartiene alla categoria dei cd. «**diritti** della **personalità**».

La **disciplina** dettata in materia di immagine si ricava dal combinato disposto dell'art. 10 del **Codice civile** e dagli artt. 96 e 97, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul **diritto** d'**autore**, i quali vietano l'esposizione, la riproduzione o la vendita del ritratto o dell'immagine della persona senza il suo consenso.

La cessione del diritto d'immagine è soggetta ad Iva ed Irpef

L'art. 10 c.c. disciplina l'**abuso** dell'**immagine altrui**, imponendo il **risarcimento** dei **danni** e la **cessazione** dell'**abuso** da parte di colui che espone o pubblica l'immagine, fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.

Dalla lettera della norma rileva un primo aspetto, particolarmente significativo; sembrerebbe che la **pubblicazione** dell'**immagine** o la sua **esposizione** sia possibile, **liberamente fino** a dove la **legge** lo **consenta**, ma questa prima lettura va opportunamente integrata con gli artt. 96 e 97, L. 633/1941, i quali si pongono tra loro nei termini di regola-eccezione.

La legge sulla protezione del diritto d'autore, all'art. 96, individua nel **consenso** dell'**interessato** l'elemento che **esime** dalla **responsabilità civile** il soggetto che espone, riproduce o mette in commercio l'immagine altrui, stabilendo che sia necessario il consenso del soggetto, la cui immagine venga esposta, riprodotta o messa in commercio e **ammette** la **revoca** del **consenso** da parte del soggetto interessato, introducendo il **principio** del «**consenso**» che si integra con l'art. 10 c.c.

L'art. 97, L. 633/1941 dispone che si possa **pre-**

scindere dal **consenso** nei **casi** in cui ciò sia **giustificato** da **motivi** di **notorietà** del personaggio ritratto, dall'**ufficio pubblico** ricoperto o dalla **necessità** di **giustizia**, **polizia**, **scopi scientifici**, **didattici**, **culturali**, o quando la riproduzione sia collegata a **fatti** o **avvenimenti**, **cerimonia** di **interesse pubblico** o svoltasi in pubblico.

La *ratio* giustificatrice della norma è chiara: in questi casi l'eccezione alla regola del consenso è motivata da **esigenze superiori** rispetto alla tutela del diritto all'immagine, aventi parimenti fondamento costituzionale.

Il criterio interpretativo che deve sovrintendere all'esame del comportamento del soggetto che utilizza l'immagine altrui, è quello della **prevalenza** dello **scopo informativo** rispetto a quello **lucrativo**.

Il diritto all'immagine si configura come uno di quei diritti che riguardano la **persona fisica** in quanto tale e può essere definito come il diritto della persona di **apparire** e di **mostrarsi** agli altri, se e quando lo voglia, in **conformità** alle proprie **esigenze** e ai propri **bisogni**, o eventualmente di **non farlo**, nel caso in cui non abbia interesse in tal senso.

In conclusione, il diritto all'immagine si presenta come un **diritto assoluto** della **persona**, da cui deriva il divieto a carico di terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui, a meno che non ricorrano le scriminanti previste dalla legge (ovvero il consenso dell'interessato, la notorietà della persona effigiata e, infine, i fatti di interesse pubblico o, comunque, svoltisi in pubblico).

Il principio generale vigente in materia è quello per cui le **sembianze** della **persona non** possono essere **esposte**, **riprodotte** e **messe** in **commercio contro** la **volontà** della **persona** stessa; e tale principio non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge.

In ordine alla natura giuridica del diritto in questione, l'orientamento prevalente qualifica il **diritto** all'**immagine** *«come **diritto inerente** alla **persona**, che **non** può essere **avulso** dalla persona, l'immagine non può essere considerata come qualcosa che sia staccata dall'individuo ed abbia con questo solo una relazione esterna che si riduca ad un semplice criterio di riferibilità»*.

Occorre chiedersi se il diritto all'immagine (come del resto ogni altro diritto della personalità) possa formare **oggetto** di un **contratto** e, in secondo luogo, quale sia la **natura giuridica** degli **atti** di **disposizione** dei diritti della personalità e, ancora, se sia possibile o meno **revocare** il **consenso** originariamente prestato all'altrui utilizzo della propria immagine.

Al riguardo, l'intervento più significativo ed innovativo, col quale vengono superate le precedenti decisioni sull'argomento, è stato quello della **Corte** di **Cassazione** del 17 febbraio 2004, n. 3014 che, accogliendo principi completamente diversi, ma sicuramente più conformi a quella che è la natura giuridica (assoluta ed indisponibile) dei diritti della personalità, **esclude categoricamente** che il **diritto** all'**immagine** possa formare **oggetto** di **contratto**, trattandosi di un **diritto personalissimo** ed **inalienabile**.

La Suprema Corte ritiene che il **consenso** all'altrui utilizzo della propria immagine si configuri come un semplice **atto unilaterale**, una semplice dichiarazione di volontà senza contenuto patrimoniale, il cui **oggetto** (il diritto all'immagine), si configura come un **diritto assoluto** ed **inalienabile**; da ciò deriva quindi la **possibilità** di **revocare** il **consenso** originariamente prestato: trattandosi di un diritto assoluto ed indisponibile, infatti, non è possibile lasciarlo definitivamente alla *mercè* di altri, né tanto meno tollerare l'altrui disposizione senza limiti di tempo.

Pertanto la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento precisa che il **consenso** alla **pubblicazione** della propria immagine costituisce un **negozio unilaterale**, che non ha ad oggetto il diritto (personalissimo ed inalienabile) all'immagine, ma solo il suo **esercizio**; dal che deriva che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione.

SFRUTTAMENTO del DIRITTO all'IMMAGINE

Ai fini tributari il diritto d'immagine di un artista rappresenta un **elemento immateriale** riferibile all'**attività artistica** o **professionale**; in quest'ottica, la sua **cessione** è **soggetta** ad **Irpef** nell'ambito dei **redditi** di **lavoro autonomo** del soggetto cedente, rientrando nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54, co. 1-quater, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ❷ 5154], secondo il quale concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

La **cessione** del **diritto** all'**immagine** è, inoltre, **soggetta** ad **Iva**, in quanto il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modif. con L. 28 febbraio 1997, n. 30 per adeguare la normativa interna a quella comunitaria ha esteso la disciplina dei diritti immateriali a tutte le categorie di beni immateriali ivi compresi i diritti d'immagine, di riprese televisive, ecc.

Pertanto, le eventuali cessioni e concessioni di diritti d'immagine sono considerate e disciplinate, ai fini Iva, alla stregua dei **diritti immateriali** seguendone il relativo trattamento specifico.

Nell'inquadramento ai fini del **principio** della

territorialità, l'**equiparazione** risulta di rilevante importanza per evitare casi di doppia imposizione o di non assoggettamento ad Iva.

CHIARIMENTI MINISTERIALI (R.M. 255/E/2009)

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 2 ottobre 2009, n. 255/E ha fornito alcuni **chiarimenti** in risposta ad un **interpello** proposto da un **contribuente**, esercente **attività artistica professionale**.

Nel caso rappresentato, il soggetto interessato ha deciso di **cedere** i **diritti** per lo **sfruttamento** della propria **immagine** ad una **società**, la quale, come corrispettivo a favore del cedente, ha previsto la stipula di una **polizza assicurativa**.

Nel merito l'istante chiedeva all'Agenzia delle Entrate il corretto **trattamento fiscale** dell'operazione e se la stessa fosse suscettibile di imposizione Iva e Irpef.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è **soggetta** a **Iva** la **cessione** del **diritto** allo **sfruttamento economico** della propria **immagine** da parte di un artista che, in **cambio**, non percepisce un compenso in denaro, ma la stipula di un'**assicurazione vita** a seguito della quale riceverà un vitalizio.

Dal punto di vista delle **imposte** sui **redditi**, anche se l'operazione sembra non essere direttamente connessa all'attività abituale del professionista, in realtà lo è e, di conseguenza, il **premio assicurativo** è **tassabile** come **reddito** di **lavoro autonomo**.

La rendita vitalizia, infine, avendo funzione previdenziale, rappresenta, ai fini fiscali, **reddito** di **capitale** ed è sottoposta ad **imposta sostitutiva**.

Questo, in sintesi, il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 255/E/2009.

L'Agenzia delle Entrate muove dalla premessa che il diritto all'immagine è un **diritto assoluto** della **persona**, **disponibile** da parte del **titolare**, disciplinato dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97, L. 633/1941 sul diritto d'autore; trattandosi di un artista, l'immagine costituisce un **bene** in **senso giuridico** ed **economico**, suscettibile di sfruttamento.

Con il contratto oggetto di interpello, le parti hanno posto in essere un rapporto nel quale l'artista cede il diritto di sfruttamento economico della propria immagine alla società acquirente, la quale si obbliga, anziché a corrispondere una somma di denaro, a stipulare a suo favore una **polizza assicurativa** che prevede, **dopo** il **quinto anno**, l'erogazione di una **rendita vitalizia** o di una **rendita distribuita** su un **periodo superiore** a **15 anni**.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha individuato **due fasi** di **tassazione distinte**: una riferita alla **cessione** e l'altra alla **percezione** della **rendita**.

Trattamento ai fini Iva

L'istante, nella soluzione da lui prospettata, afferma che **non** essendovi **corrispettivo** in **denaro**, cadono i presupposti per l'applicazione dell'Iva, poiché il compenso è rappresentato dalle somme provenienti dalla polizza assicurativa che lo vede assicurato/beneficiario.

I funzionari dell'Amministrazione scartano immediatamente la tesi della non tassabilità ai fini Iva; affermano infatti che, pur in assenza di denaro contante, ai **fini Iva** assumono **rilievo**, anzitutto, due aspetti fondamentali: in primo luogo, l'**operazione** è effettuata da un **soggetto** che **svolge abitualmente** un'**attività artistica** e, dunque, si tratta di un soggetto Iva; in secondo luogo, l'operazione si configura come **prestazione** di **servizi** relativa alla concessione di beni o di diritti similari al diritto d'autore.

L'operazione delineata assume rilievo fiscale sia sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto che sotto il profilo della tassazione del reddito.

Dunque, ai fini Iva, ricorre un'**ipotesi** di **operazione permutativa**, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ⓞ 211], che prevede la **rilevanza autonoma** di ciascuna delle due **operazioni**. La prestazione dell'artista, consistente nella cessione dei diritti di sfruttamento della propria immagine, risulta strettamente connessa alle specifiche qualità professionali, per cui **sussiste** anche il **presupposto soggettivo** d'**imposta**, mentre dal punto di vista oggettivo la prestazione si inquadra nell'art. 3, co. 2, n. 2), D.P.R. 633/1972 [CFF ⓞ 203], concernente la concessione di beni o di diritti similari al diritto d'autore.

L'operazione, quindi, è **soggetta** ad **imposta** sul **valore aggiunto**, avente come **base imponibile**, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. d), D.P.R. 633/1972 [CFF ⓞ 213] il valore normale dei beni o dei servizi che formano oggetto della prestazione, per cui, nel caso di specie, il **valore normale** che nel **mercato** assume il **diritto** di **sfruttamento** dell'**immagine** di un **artista** avente la **medesima notorietà** o, in assenza di riferimenti sul mercato, assume rilievo l'importo complessivo del premio assicurativo versato dall'acquirente dei diritti di sfruttamento dell'immagine.

Trattandosi di una prestazione di servizi il momento impositivo e i conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione dell'operazione si realizzano all'**atto** del **pagamento** del **corrispettivo**. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale momento, trattandosi di un pagamento in natura, va individuato con quello in cui il diritto a percepire la **prestazione assicurativa entra** nella **disponibilità giuridica** dell'**artista** e risulta preclusa alla società contraente la possibilità di indicare un diverso beneficiario della prestazione assicurativa.

Trattamento ai fini Irpef

L'Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che il tipo di **cessione** effettuata dal contribuente è **rilevante** ai fini dell'**imposta** sul **reddito**, in due tempi.

In primo luogo, il **compenso** percepito in natura non è il corrispettivo delle ordinarie prestazioni dell'artista, ma si riferisce allo **sfruttamento** della sua **immagine** sotto tutte le forme.

Tale compenso, sebbene non strettamente riconducibile all'attività professionale, costituisce **reddito** di **lavoro autonomo** ex art. 54, co. 1-quater, D.P.R. 917/1986, che prende in considerazione i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Assumono inoltre **rilevanza reddituale**, secondo l'Agenzia delle Entrate, le **somme** che saranno **erogate** all'**artista** a **titolo** di **rendita vitalizia** per effetto del contratto di assicurazione sulla vita stipulato a suo favore, **senza** che ciò comporti **doppia imposizione**, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali; sul punto, la risoluzione in commento richiama il parere del Comitato consultivo del 14 ottobre 2005, n. 30 confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2007, n. 10801, relativamente alla tassazione di un contratto di cessione d'azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia.

In pratica, spiegano i tecnici delle Entrate, l'artista protagonista dell'interpello riceve **corrispettivi** sotto forma di **premio assicurativo** tassabili come redditi di lavoro autonomo che, impiegati successivamente per la costituzione di una **rendita vitalizia**, sganciata dal precedente tipo di rapporto, costituiranno un'**altra tipologia reddituale**.

In ogni caso la rendita vitalizia, avendo funzione previdenziale, rientra tra i redditi di capitale di cui all'art. 44, co. 1, lett. g-quinquies), D.P.R. 917/1986 [CFF ❷ 5144] ed è assoggettata a tassazione mediante applicazione dell'**imposta sostitutiva** ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ❷ 6326b].

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La risoluzione in oggetto chiarisce definitivamente che, ai fini dell'**assoggettabilità** ad **Iva** e **Irpef** dell'operazione di **cessione** del **diritto** d'**immagine** svolta dall'artista, è **irrilevante** il fatto che il **corrispettivo** sia dato dalla **stipula** di un'**assicurazione vita** in seguito al quale il soggetto riceverà un **vitalizio**.

LA SETTIMANA fiscale
Si veda anche R. Braga, «*Danno all'immagine – Esenzione da tassazione Irpef per il risarcimento*», ne *La Settimana fiscale* n. 38/2009, pagg. 28-30.